



Regione Umbria

Giunta Regionale

Rep. interno n. 35 del 24.03.2022 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – DILAVAMENTO PIAZZALI

Oggetto: Ditta S.E.A “SOCIETA’ ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI S.N.C.” DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Lucci Alberico, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.E.A “SOCIETA’ ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI S.N.C.” DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO (P.I. 01585320540), esercente attività di gestione rifiuti non pericolosi (stoccaggio e lavorazione inerti), sita nel Comune di Cascia (PG) – Loc. Z.I. Padule - con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Cascia (PG) in data 22.02.2022 prot. n. 0034576, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l’insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 57 P.lla 78);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale costituite dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell’area stoccaggio e lavorazione inerti per un totale complessivo di circa mq. 2.000, con recapito finale in corpo idrico superficiale (fossetto esistente), mediante impianto di prima pioggia in accumulo con capacità di trattamento per mq 2.000 come da schede tecniche allegate alla relazione;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:”Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione”;

VISTA la documentazione per il rinnovo dell’autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Liti;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta S.E.A “SOCIETA’ ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI S.N.C.” DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

REGIONE UMBRIA

Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Sede di Terni – Via Plinio il Giovane, 21 – 05100 Terni

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta S.E.A "SOCIETA' ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI S.N.C." DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO (P.I. 01585320540), con sede legale in Loc. z.I. Padule, nel Comune di Cascia (PG), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali costituite dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell'area stoccaggio e lavorazione inerti per un totale complessivo di circa mq. 2.000, con recapito finale in corpo idrico superficiale (fossetto esistente), mediante impianto di prima pioggia in accumulo con capacità di trattamento per mq 2.000 come da schede tecniche allegate alla relazione, sito nel Comune di Cascia (PG) in Loc. Z.I. Padule (Fg. 57 P.Ila 78), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l'effettuazione di analisi con frequenza semestrale per il primo anno e poi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla suddetta Tab. 3, selezionati in funzione della specifica attività svolta e gli esiti conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sezione AUA - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;
- d) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i., al di sopra del limite di rilevabilità analitico, il titolare dello scarico dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione per lo scarico contenente sostanze pericolose mediante procedura AUA, secondo i termini stabiliti dalla normativa;
- e) Nel caso in cui risultasse dall'analisi di cui sopra che si tratti di scarico industriale contenente sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 5. Del D.P.R. 59/2013, il gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione e all'ARPA Umbria;

- f) La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- g) Il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza, garantendo, tra l'altro, la periodica asportazione dei fanghi e composti oleosi che devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia;
- h) Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della DGR n. 627/2019, il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
- i) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo.

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- k) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- l) Trasmettere alla Regione Umbria , alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.